

COMUNE DI CASTEL VISCARDO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO.

Art.1

Oggetto e finalita' del regolamento - principi generali

In ottemperanza di quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991 n.266 e dalla legge regionale n.15 del 25.5.1994, il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato tra persone residenti in Castel Viscardo per scopi di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo o diffusione dei servizi comunali sul territorio. La finalita' dell'iniziativa suddetta e' quella di consentire alle persone l'espressione di responsabilita' sociale e civile e di favorire l'integrazione comunitaria, in un ambito di risposta costruttiva ai bisogni collettivi, cosicche' possano essere rimosse ed evitate le ragioni che danno origine ai fenomeni di emarginazione, solitudine, depressione e senso di inutilita' .

Art.2

Criteri generali di utilizzo

Le attivita' lavorative da affidare ai sensi del presente Regolamento, in quanto espressione di contributo costruttivo alla comunita' civile ed allo sviluppo dei servizi comunali di pubblica utilita' , saranno conferite esclusivamente a volontari, sia con impegno spontaneo singolo che di gruppo.

Onde favorire la spontaneita' , che e' aspetto tipico del volontariato, si adotteranno meccanismi di impiego agili e flessibili.

Le attivita' di cui sopra sono individuate, in linea di massima, tra i seguenti settori di intervento:

- tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale;
- tutela e miglioramento della qualita' della vita;
- tutela e valorizzazione dei beni culturali;
- promozione e sviluppo delle attivita' culturali;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- interventi in materia di protezione civile;
- interventi nei servizi sociali e cimiteriali;
- educazione permanente ed attuazione del diritto allo studio;
- interventi nei servizi ricreativi e sportivi;
- tutela degli animali.

Art.3

Albo Comunale del Volontariato

Anche a seguito di apposito avviso da affiggere all'Albo Pretorio, negli spazi riservati alle pubbliche affissioni e nei principali luoghi pubblici, i cittadini disponibili a prestare attività di volontariato possono presentare una domanda per ottenere l'iscrizione nell'Albo Comunale di Volontariato, specificando il settore di interesse.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo degli appositi moduli, conformi allo schema allegato sub A), che saranno messi gratuitamente a disposizione degli interessati attraverso gli uffici comunali. Detti uffici forniranno la piu' ampia collaborazione per una corretta e completa compilazione di detti moduli.

Costituisce condizione vincolante per l'iscrizione all'Albo Comunale del Volontariato la preventiva integrale accettazione scritta del presente regolamento.

L'iscrizione nell'Albo Comunale del Volontariato viene mantenuta sino a comunicazione di rinuncia alla disponibilità.

Art.4

Requisiti soggettivi necessari

Ai soggetti iscritti all'Albo Comunale del Volontariato potranno essere affidati incarichi compatibili con le finalità del presente regolamento nel rispetto dei seguenti requisiti :

- 1) residenza nel Comune di Castel Viscardo;
- 2) idoneità psico-fisica e culturale allo svolgimento dell'incarico, in relazione alle caratteristiche operative proprie dello specifico incarico.

Art.5

Qualificazione giuridica e fiscale dell'incarico

L'impegno lavorativo connesso con gli incarichi di cui al presente Regolamento non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, ne' deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività istituzionali, nel cui ambito operativo si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo, pertanto, un arricchimento di detta attività tramite l'apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza degli anziani volontari. Le relative mansioni non comportano, pertanto, l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.

L'incarico, inoltre, si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti senza necessita' di motivazione alcuna, o per sopravvenuta manifesta inidoneita' dell'interessato in relazione

ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.

La durata di ogni incarico si intende a tempo determinato e sara' stabilita, di volta in volta in sede di conferimento.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 15/1994 il Comune provvede altresì a segnalare agli enti gestori dei pubblici servizi presenti sul territorio i volontari disponibili ad operare nell'ambito delle competenze del singolo Ente, i quali potranno, previo assenso dell'interessato, avvalersene nel rispetto delle norme legislative vigenti e del presente regolamento.

Art.6

Impegno lavorativo e compensi

L'attivita' svolta dal volontario non sara' retribuita in alcun modo. Al volontario potranno essere rimborsate dall'Ente utilizzatore solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' svolta.

L'impegno lavorativo non puo' eccedere, per ogni volontario, le 18 ore settimanali o le 72 ore mensili.

Art.7

Modalita' organizzative

Le attivita' lavorative dei volontari sono normalmente promosse ed organizzate dal Responsabile del Servizio dell'Ente utilizzatore competente per settore di attivita'. A ciascun volontario sara' rilasciato un tesserino di riconoscimento con dati anagrafici e fotografia, attestante la qualificazione di "addetto a pubblico servizio".

Il Responsabile del Servizio competente per il settore cui e' riconducibile l'attivita' svolta da ciascun incaricato, provvedera', avvalendosi del personale in organico, ad organizzare, sovrintendere, verificare ed accertare, le prestazioni relative, intendendosi ai meri effetti organizzativi, la sussistenza di subordinazione dei volontari rispetto al personale comunale.

Art.8

Assicurazione

Tutti i volontari impiegati dovranno essere assicurati a cura dell'Ente utilizzatore, attraverso

polizza cumulativa, a copertura dei rischi per morte, invalidita' permanente e responsabilita' civile verso terzi (RCT), conseguenti le attivita' da svolgere.

Art.9

Doveri degli incaricati

Ciascun volontario e' tenuto, sotto pena di revoca dell'incarico, a:

- svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformita' dell'interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di Legge e/o di Regolamento;
- rispettare gli orari di attivita' prestabiliti;
- tenere un comportamento verso chiunque improntato alla massima correttezza ed educazione;
- tenere, verso i dipendenti dell'Ente, un comportamento ispirato ad un rapporto di rispetto e collaborazione;
- non attendere, in servizio, ad attivita' estranee a quelle per cui fu conferito l'incarico;
- notificare tempestivamente all'ufficio di riferimento eventuale assenza o impedimento a svolgere la propria mansione;
- segnalare all'ufficio di riferimento tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento del personale dell'Ente.

Ciascun volontario e' personalmente e pienamente responsabile qualora, ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale, intendendosi che l'Ente utilizzatore ed i suoi dipendenti, sono sollevati da ogni responsabilita' al riguardo.

Art.10

Convenzioni

Oltre alle ipotesi di volontariato da parte dei singoli cittadini, il Comune per settori di attivita' previsti dai precedenti articoli, puo' stipulare ai sensi della L.266 dell'11.8.1991 e della L.R. 15/94 convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

Art.11

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrera' in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.